



**Consulenti del Lavoro**  
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456  
00145 Roma  
Tel. 06 5412025 - Fax 06 5408282  
e-mail [consiglionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 11 dicembre 2007

Prot. n. 9432/U/24

Circolare n. 991

N. allegati

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL.SS.

e p. c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
dei Conti del Consiglio Nazionale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di  
Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria:

- A.N.C.L.
- S.I.R.C.L.A.
- F.E.NA.SI.C.L.
- L.A.C.L.

Loro Sedi

Oggetto: norme in materia di variazione degli Albi.

Per gli adempimenti di cui all'art. 23 lettera a) - legge 11 gennaio 1979, n. 12, si comunicano i criteri da seguire per le iscrizioni, variazioni e le cancellazioni, al fine di una costante, uniforme e generalizzata applicazione delle norme che regolano l'ordinamento professionale a seguito dell'importante innovazione introdotta dall'articolo 5-ter lettera c) della legge 6 aprile 2007, n. 46 in materia di domicilio professionale che, andando ben oltre all'art. 16 della legge 526 del 21 dicembre 1999 (equiparazione del domicilio professionale alla residenza anagrafica) sancisce, a partire dal 12 aprile 2007, l'obbligo di iscrizione presso l'Ordine in cui il richiedente ha il proprio domicilio professionale.

Si ricorda che detto domicilio può essere diverso dalla residenza anagrafica e di norma è identificato con lo studio professionale nel quale il libero professionista ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 codice civile), mentre nel caso la professione sia esercitata in forma di lavoro dipendente coincide con la sede di lavoro.

Tanto premesso, si invitano i Consigli Provinciali ad una revisione degli iscritti



all'Albo con decorrenza dal 12 aprile 2007 in poi al fine di verificare se gli stessi hanno il loro domicilio professionale nella provincia; mentre, nel caso in cui la provincia non coincida, tutti i Consulenti del Lavoro interessati dovranno essere invitati a trasferire la loro iscrizione presso il Consiglio Provinciale territorialmente competente in base al domicilio professionale.

## **ALBO CONSULENTI DEL LAVORO**

### **ISCRIZIONE**

*(Articolo 9 legge 12/1979)  
(con utilizzo del modello iscr.)*

#### **La domanda:**

deve essere redatta in carta legale e indirizzata al Consiglio Provinciale competente territorialmente in base al domicilio professionale del richiedente.

*Si rammenta che l'art. 5-ter D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione Legge 6 aprile 2007, n. 46, ha modificato la lettera i) dell'art. 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, introducendo il concetto di elezione di domicilio professionale.*

#### **La decorrenza:**

- dalla data della delibera del Consiglio provinciale o da quella urgente adottata dal Presidente (le delibere adottate il 2 gennaio possono avere decorrenza 1° gennaio).
- nei casi di trasferimento, dalla data del giorno successivo a quello della cancellazione dal precedente Albo;

#### **La documentazione:**

- a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
- b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di buona condotta morale e civile;
- f) certificato di godimento dei diritti civili;
- g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.

#### **Le avvertenze:**

- I documenti possono essere sostituiti da autocertificazione, così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni.
- I documenti presentati in originale o copia autentica devono essere in bollo.



- In applicazione dell'art. 1, secondo comma, gli ex dipendenti del Ministero del Lavoro dovranno esibire la prevista certificazione dalla quale risulti la sede o le sedi ove hanno prestato servizio e i relativi periodi.
- In assenza del certificato di abilitazione autentico o autenticato l'interessato, sotto la sua responsabilità civile e penale, può fornire una dichiarazione attestante il superamento dell'esame di abilitazione indicandone la data, la Commissione regionale oltre all'impegno di produrre il certificato originale non appena rilasciato dal competente ufficio, allegando copia della richiesta già inoltrata.
- Si reputa necessario, visto quanto disposto dall'art. 4 L. 12/1979, che ogni Consiglio Provinciale accerti, all'atto dell'iscrizione, la insussistenza dello stato di incompatibilità, facendo produrre dall'interessato dichiarazione di responsabilità in tal senso con l'impegno di comunicare l'eventuale insorgere successivo di tale stato.
- *Della certificazione di prestato servizio, per gli ex dipendenti del Ministero, e della dichiarazione di responsabilità, rilasciata all'atto dell'iscrizione, verrà trasmessa una copia al Consiglio Nazionale, conforme all'originale conservato agli atti del Consiglio Provinciale, firmata dal Presidente, unitamente alla notifica d'iscrizione della quale diventano parte integrante.*
- *Per quanto riguarda il certificato di cui al punto a) si ricorda che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e del suo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.*

## **REISCRIZIONE**

*(Articolo 9 legge 12/1979)*

*(con utilizzo del modello reiscr.)*

### **La domanda:**

deve essere redatta in carta legale e indirizzata al Consiglio Provinciale competente territorialmente in base al domicilio professionale del richiedente.

### **La decorrenza:**

dalla data della delibera del Consiglio Provinciale o di quella urgente adottata dal Presidente.

### **La documentazione:**

- a) certificato del casellario giudiziario;
- b) certificato di buona condotta morale e civile;
- c) certificato di godimento dei diritti civili;
- d) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- e) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- f) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.



#### **Le avvertenze:**

- I documenti possono essere sostituiti da autocertificazione, così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni.
- I documenti presentati in originale o copia autentica devono essere in bollo.
- Si reputa necessario, visto quanto disposto dall'art. 4 L. 12/1979, che ogni Consiglio Provinciale accerti, all'atto dell'iscrizione, la insussistenza dello stato di incompatibilità, facendo produrre dall'interessato dichiarazione di responsabilità in tal senso con l'impegno di comunicare l'eventuale insorgere successivo di tale stato.
- comporta l'assegnazione di un nuovo numero di iscrizione.
- il reinscritto acquisirà l'anzianità cumulando anche quella precedentemente maturata.
- Per reinscritto s'intende, sia il consulente iscritto e cancellato nello stesso Albo, sia quello proveniente da altro Albo di precedente iscrizione.

### **ISCRIZIONE PER PASSAGGIO DA UNA PROVINCIA AD UN'ALTRA** *(Articolo 9 legge 12/1979)* *(con utilizzo del modello reiscr.)*

#### **La domanda:**

deve essere redatta in carta legale e indirizzata, *contestualmente a quella della cancellazione dall'Albo di provenienza*, al Consiglio Provinciale competente territorialmente in base al domicilio professionale del richiedente.

#### **La decorrenza:**

dalla data della delibera *ad eccezione di quelle deliberate nella prima decade del mese di gennaio che possono avere decorrenza 1° gennaio*. Ai soli fini della continuità dell'iscrizione, gli effetti della cancellazione per motivo di trasferimento si producono *al giorno antecedente la data della nuova iscrizione*. Tutte le comunicazioni relative al trasferimento (domande e notifiche di iscrizione e cancellazione) devono essere trasmesse per conoscenza a tutte le parti interessate. Il Consiglio Provinciale procede alla iscrizione dopo aver ricevuto da quello di provenienza il certificato di autorizzazione/abilitazione in originale, il titolo di studio in originale ed il nulla-osta.

#### **La documentazione:**

- a) certificato del casellario giudiziario;
- b) certificato di buona condotta morale e civile;
- c) certificato di godimento dei diritti civili;
- d) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- e) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- f) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.

#### **Le avvertenze:**

- I documenti possono essere sostituiti da autocertificazione così come previsto dalla vigente normativa.
- I documenti presentati in originale o copia autentica devono essere in bollo.



- Il Consiglio Provinciale di provenienza deve trasmettere al Consiglio di nuova destinazione il fascicolo completo, in originale, dell'iscritto (si consiglia di mantenerne copia).
- E' utile che i Consigli concordino le decorrenza della cancellazione e dalla reinscrizione.

**CANCELLAZIONE**  
*(Articolo 10 legge 12/1979)*  
*(con utilizzo del modello canc.)*

**La domanda:**

deve essere redatta in carta legale e indirizzata al Consiglio Provinciale competente.

**La decorrenza:**

- dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente, se la domanda dell'iscritto é generica, senza cioè l'indicazione di una specifica data.
- dalla data di decesso, indipendentemente dalla data della conoscenza dell'evento o dell'assunzione della delibera del Consiglio Provinciale o del Presidente.
- dalla data indicata espressamente dal consulente, nel qual caso la medesima dovrà essere contemporanea, *successiva o, come in atto nella prassi amministrativa e come da delibera n. 58 assunta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, nella seduta del 10 maggio 1995, fino ad un massimo di 30 giorni antecedenti la data di ricevimento da parte del Consiglio Provinciale.*
- dalla data della insorta incompatibilità, nel caso di incompatibilità sopravvenuta *successivamente* all'iscrizione. In caso di incompatibilità esistente al tempo dell'iscrizione ed accertata successivamente sarà dichiarata la nullità dell'iscrizione stessa.
- dalla data di dichiarazione del fallimento, visto che la stessa fa venir meno i requisiti per la permanenza nell'albo ed è immediatamente efficace.

**SOSPENSIONE**  
*(Articoli 27 e 29 legge 12/1979)*  
*(con utilizzo del modello sosp.)*

**La domanda:**

Non è prevista dalla normativa vigente la richiesta di sospensione presentata dall'iscritto.

**La decorrenza:**

- di norma dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente. In presenza di più sospensioni, vedi avvertenze.

**Le avvertenze:**

- I periodi di sospensione non possono sovrapporsi altrimenti il provvedimento successivo diverrebbe, sul piano sostanziale, privo di efficacia.
- Pertanto, ove siano in atto sospensioni ancora efficaci, la decorrenza della nuova inizierà dalla cessazione di quella a suo tempo inflitta e solo dalla nuova data di sospensione dovrà essere comunicata agli enti interessati.



**CESSAZIONE SOSPENSIONE**  
*(Articoli 27 e 29 legge 12/1979)*  
*(con utilizzo del modello c. sosp.)*

**La domanda:**

deve essere redatta in carta legale e indirizzata al Consiglio Provinciale competente, ove siano venuti meno i presupposti della sospensione.

**Le decorrenza:**

- dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente o dalla data in cui sono venuti meno i presupposti.

**RADIAZIONE**  
*(Articoli 30 e 31 legge 12/1979)*  
*(con utilizzo del modello rad.)*

**La domanda:**

Non è ovviamente contemplata dalla normativa vigente la richiesta di radiazione presentata dall'iscritto.

**La decorrenza:**

- dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente.

**RIAMMISSIONE DEI RADIATI**  
*(Articoli 9 e 38 legge 12/1979)*  
*(con utilizzo del modello reiscr.)*

**La domanda:**

deve essere redatta in carta legale e indirizzata al Consiglio Provinciale competente territorialmente in base al domicilio professionale del richiedente.

**La decorrenza:**

- dalla data di assunzione della delibera, del Consiglio Provinciale o del Presidente e comunque non prima di sei anni dal provvedimento di radiazione se questo derivò da condanna penale e non sia intervenuta la riabilitazione.

**La documentazione:**

- a) certificato del casellario giudiziario;
- b) certificato di buona condotta morale e civile;
- c) certificato di godimento dei diritti civili;
- d) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- e) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- f) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.



#### **Le avvertenze:**

- I documenti possono essere sostituiti da autocertificazione, così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni.
- I documenti presentati in originale o copia autentica devono essere in bollo.
- La riammissione del radiato comporta l'assegnazione di un nuovo numero di iscrizione.
- Il Consiglio Provinciale deve accertare che il radiato ha tenuto dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
- il radiato riammesso acquisirà l'anzianità cumulando anche quella precedentemente maturata.

### **VARIAZIONE DATI** *(con utilizzo del modello var.)*

#### **La domanda:**

deve essere redatta in carta semplice e indirizzata al Consiglio Provinciale competente territorialmente in base al domicilio professionale del richiedente per qualsivoglia variazione intervenuta negli elementi già comunicati.

Oltre alle istruzioni di cui sopra dovrà essere tenuto presente, da parte dei Consigli Provinciali, che:

- 1) la trasmissione delle notifiche dovrà essere effettuata in piena aderenza al disposto dell'art. 14 lett. a) della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tra gli adempimenti sono compresi anche possibili integrazioni per copie di documenti o particolari notizie che il Consiglio Nazionale potrà richiedere.
- 2) Le notifiche dovranno essere corredate, ognuna, della data e numero di protocollo progressivo. La spedizione di più notifiche può essere effettuata con unica raccomandata .
- 3) Nella corrispondenza concernente gli iscritti per ogni nominativo dovrà essere sempre indicato il numero di iscrizione assegnatogli all'atto dell'iscrizione ed il Codice Fiscale.
- 4) Le comunicazioni dovranno contenere tutti i dati indicati nei modelli, per i quali si ripete l'invio, con specifici riferimenti agli articoli della legge 11 gennaio 1979, n. 12:

- incompatibilità: art. 4; per i casi contemplati;
- Cancellazione: art. 10; per i casi contemplati.
- Sospensione: art. 29 lett. a) b) c) e d); a seconda della motivazione.
- Radiazione: artt. 30 e 31; a seconda della motivazione.

Il Consiglio Nazionale é a disposizione per particolari situazioni che non rientrino nella casistica sopra riportata.

Cordiali saluti.

MEC/mn

IL PRESIDENTE  
(Marina E. Calderone)